



ALLEGATO "A" ALL'ATTO REP. N. 28461 E RACC. N. 13405

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE  
"ASSOCIAZIONE L.E.O.- ONLUS"

ARTICOLO 1

DENOMINAZIONE- SEDE -DURATA

E' costituita una associazione denominata "ASSOCIAZIONE L.E.O. - ONLUS" con sede in Messina Via Pietro Castelli N. 77.

L'associazione potrà dotarsi di sedi secondarie aventi autonomia operativa. L'operatività delle sedi secondarie sarà disciplinata dal Consiglio Direttivo.

La durata dell'associazione è fissata al 31 dicembre 2100 e potrà essere prorogata con semplice deliberato dei soci.

ARTICOLO 2

OGGETTO

L'associazione non ha finalità di lucro e, nell'ambito delle attività dirette all'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale nel campo della assistenza socio - sanitaria, ai sensi della lettera b) dell'articolo 10 del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n. 460, si prefigge di favorire e promuovere manifestazioni ed iniziative tendenti alla solidarietà sociale.

Tuttavia, considerato lo scopo iniziale per cui nasce l'associazione, e precisamente per ricordare la figura del Dr. Leonardo VIRGA, attraverso il completamento di quelle azioni nei confronti della popolazione bisognosa dell'Africa che egli stesso aveva con immensa gioia intrapreso e, purtroppo, non portato a termine, gli associati si impegnano a rispettare questo obbligo morale fino alla realizzazione del progetto che prevede la nascita di una struttura che possa essere intitolata al dottor

"LEONARDO VIRGA"

Peraltro a titolo esemplificativo e non esaustivo, le iniziative di solidarietà potranno rivolgersi ai poveri ed ai bisognosi in senso lato.

Esse pertanto, potranno estrinsecarsi in:

-aiuti finanziari alle persone bisognose ed in condizioni di estrema necessità economica;

-adozioni a distanza;

-progetti finalizzati al reperimento di risorse finanziarie per:

---la costruzione di case-scuola, ospedali in tutto od in parte (padiglioni, sale operatorie ecc.), asili nido;

---l'acquisto per la successiva donazione di strumenti ed apparecchiature elettromedicali, di diagnostica, di soccorso e quant'altro dovesse essere necessario per supporti medico sanitari;

---l'acquisto e la successiva donazione di strumenti elettronici ed informatici.

L'associazione, a norma della lettera c) dell'articolo 10 del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n. 460, non può svolgere



attività diverse da quelle sopra menzionate, ad eccezione di quelle ad esse diversamente direttamente connesse.

#### ARTICOLO 3

##### PATRIMONIO

Il patrimonio dell'associazione è costituito da:

-beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'associazione;

-eventuali lasciti, erogazioni, sovvenzioni, finanziamenti, donazioni e quant'altro l'associazione riceva al fine di sostenere la propria attività.

Le entrate dell'associazione sono costituite dalle quote associative e da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo dell'associazione.

#### ARTICOLO 4

##### ASSOCIATI

Nella garanzia dell'uniformità del rapporto associativo e delle modalità associative, così come stabilito dalla lettera h) dell'articolo 10 del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n. 460:

a) la partecipazione all'associazione non può essere temporanea;

b) gli associati maggiori di età hanno diritto di voto per l'approvazione e la modificazione dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

Il numero degli associati è illimitato.

Gli associati si distinguono in fondatori, ordinari, sostenitori ed onorari.

I soci fondatori sono coloro i quali hanno partecipato all'atto costitutivo dell'associazione.

Sono soci ordinari coloro i quali aderiranno successivamente all'associazione previa presentazione di apposita domanda di ammissione.

La domanda di ammissione, accompagnata dalla sottoscrizione - presentazione di almeno due soci, deve essere inoltrata in forma scritta al Consiglio Direttivo, che all'unanimità decide in merito, e deve contenere, oltre alle generalità complete, l'espressa volontà di partecipare all'associazione nonché l'incondizionata accettazione delle sue norme statutarie e delle eventuali delibere assunte dagli organi sociali in conformità allo statuto stesso. La comunicazione di accoglimento della domanda conterrà anche l'importo della quota associativa ed il termine entro cui effettuare il versamento. Soltanto dopo quest'ultima operazione il candidato acquisirà il titolo di socio ordinario.

Sono soci sostenitori coloro i quali, pur condividendo lo scopo dell'associazione, preferiscono non assumere la qualifica di socio ordinario.



Sono soci onorari le persone fisiche, gli enti e le società che con la loro notorietà e presenza possano dare un'immagine

positiva dell'associazione.

Essi, tuttavia, non sono tenuti al versamento di alcuna quota sociale e non hanno diritto al voto nelle assemblee, anche se la loro partecipazione alle stesse è gradita con funzioni consultive, e non possono essere eletti a componenti del Consiglio Direttivo.

Tutti gli associati sono tenuti:

- all'osservanza delle norme contenute nel presente statuto e nelle delibere assunte dagli organi sociali nel rispetto delle disposizioni statutarie;
- al pagamento della quota annuale.

La qualità di associato si perde per le seguenti cause:

- morte;
- recesso;
- esclusione.

La volontà di recedere dall'associazione deve essere comunicata per iscritto ed ha effetto allo scadere dell'anno sociale in corso.

L'esclusione può essere decretata dal Consiglio Direttivo, a maggioranza dei presenti, per i seguenti motivi:

- a) quando non si rispettino le norme dello statuto e le delibere adottate dagli organi sociali nel rispetto dello statuto stesso;
- b) trascorsi i trenta giorni dalla scadenza del pagamento della quota annuale, qualora essa non sia stata corrisposta e non sia stata presentata domanda di rinvio per gravi motivi;
- c) quando vengano arrecati danni morali o materiali all'associazione;
- d) per indegnità.

La delibera del Consiglio Direttivo di esclusione deve essere comunicata per iscritto e deve essere motivata. Essa produce i suoi effetti alla data di notifica all'interessato.

Tutti coloro i quali abbiano perduto la qualifica di associato non possono ripetere i contributi versati nè possono vantare alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.

#### ARTICOLO 5

##### ORGANI SOCIALI

Gli organi sociali dell'associazione sono:

1. L'assemblea dei soci;
2. Il Consiglio Direttivo.

#### ARTICOLO 6

L'assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'associazione.

Essa si riunisce ogni anno, il terzo sabato di settembr, salvo diversa delibera della Assemblea Ordinaria.



Ogni anno verrà designata la sede ove si terrà la riunione dell'anno successivo.

In tale occasione verrà anche deliberato, con voto palese ed a maggioranza assoluta dei presenti, il contenuto e la forma degli aiuti che si andranno ad erogare nell'anno successivo, in conformità a quanto previsto dall'oggetto sociale.

L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria ed è convocata dal Presidente dell'associazione con avviso scritto da inviare ad ogni associato, a mezzo di raccomandata a.r. o altro mezzo idoneo a garantire l'effettiva data di partenza, almeno quindici giorni liberi prima della data fissata per la prima adunanza, ovvero, quando il numero dei soci dovesse essere superiore a cento mediante pubblicazione su almeno due quotidiani a tiratura nazionale.

L'avviso di convocazione deve contenere la data, l'ora, il luogo delle adunanze sia di prima che di seconda convocazione e delle materie da trattare.

Essa si riunisce presso la sede sociale o presso il diverso luogo, purchè in Italia, indicato nell'avviso di convocazione. Essa tuttavia, in occasione della realizzazione del progetto intitolato al dr. "LEONARDO VIRGA", potrà essere convocata nel luogo in cui si realizzerà tale progetto.

L'assemblea ordinaria delibera sull'approvazione del bilancio, sulla nomina e revoca degli organi sociali e su quant'altro ad essa demandato per legge o per statuto.

Deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo per l'esercizio successivo.

L'assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sullo scioglimento dell'associazione e su quant'altro ad essa demandato per legge o per statuto.

Hanno diritto di intervento in assemblea tutti gli associati in regola con il versamento delle quote annuali di iscrizione. Ogni associato può farsi rappresentare in assemblea da altro associato mediante delega scritta, tuttavia ogni associato non può rappresentare più di tre associati.

Hanno diritto di voto in assemblea i soci fondatori e i soci ordinari, ciascuno di essi ha diritto ad un solo voto.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua mancanza, dal socio prescelto dall'assemblea.

Il Presidente dell'assemblea nomina di volta in volta un segretario scelto tra i presenti, controlla la regolarità delle deleghe e determina le modalità di votazione.

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, quando sono presenti, in proprio o per delega, almeno la metà degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti non conteggiando gli astenuti.

In seconda convocazione, quando sono presenti, in proprio o



per delega, qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti non conteggiando gli astenuti.

L'assemblea straordinaria è regolarmente costituita, sia in prima che in seconda convocazione, quando sono presenti almeno i tre quarti degli associati.

Essa delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Alle assemblee possono partecipare i soci onorari i quali tuttavia non hanno diritto di voto nè di rappresentanza di altro associato.

Le deliberazioni delle assemblee dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali e sottoscritte sia dal Presidente che dal Segretario.

Le deliberazioni prese dall'assemblea dei soci, nel rispetto delle norme di legge e di statuto, obbligano tutti gli associati ivi compresi i dissenzienti, gli assenti o gli astenuti.

Il consiglio direttivo potrà redigere apposito regolamento per lo svolgimento delle assemblee.

#### ARTICOLO 7

##### IL CONSIGLIO DIRETTIVO

L'associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da cinque a nove membri eletti dall'assemblea ordinaria degli associati e scelti fra tutti gli associati in regola con il pagamento delle quote sociali.

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni, possono essere rieletti e prestano la loro attività a titolo gratuito.

La cessazione dei consiglieri per scadenza del termine o per dimissioni ha effetto dal momento in cui il Consiglio Direttivo è stato ricostituito.

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione e di direzione dell'associazione ed è dotato dei più ampi poteri sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione.

Il Consiglio Direttivo può delegare le proprie attribuzioni ad uno o più consiglieri delegati, determinando i limiti della delega. Non sono delegabili tuttavia le attribuzioni inerenti il bilancio sociale.

Il Consiglio elegge tra i suoi membri il Presidente ed il Tesoriere.

Il Consiglio si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione (nella sede sociale o altrove purchè nel territorio italiano) almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo.

Si riunisce, inoltre, in tutte le altre ipotesi di legge e tutte le volte che il Presidente o chi ne fa le veci lo giudichi necessario, o quando ne sia fatta richiesta scritta da



un altro consigliere in carica, oppure da almeno due sindaci, se nominati.

L'avviso di convocazione dovrà contenere anche la data, l'ora delle riunioni e l'ordine del giorno.

La convocazione è fatta con invito scritto da inviarsi almeno cinque giorni di calendario prima della riunione.

Nei casi di urgenza il termine può essere più breve, ma non inferiore ad un giorno di calendario.

La convocazione può essere inviata a mezzo raccomandata con

avviso di ricevimento, telegramma, raccomandata a mano, fax, messaggio di posta elettronica ai recapiti forniti in precedenza dagli interessati e annotati nel libro delle decisioni del Consiglio Direttivo.

La comunicazione s'intende in ogni caso validamente effettuata ove il destinatario stesso dia atto (mediante comunicazione scritta o fax) di averla effettivamente ricevuta.

In mancanza di formale convocazione il Consiglio delibera validamente quando sono presenti tutti i consiglieri ed i sindaci effettivi se nominati, fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato. Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente o in mancanza dal consigliere più anziano di età. La riunione può essere tenuta anche in video conferenza purchè siano assicurati i fondamentali diritti di partecipazione che sono costituiti:

- dalla scelta di un luogo di riunione dove saranno presenti almeno il Presidente ed il segretario;
- dall'esatta identificazione delle persone legittimate a presenziare dagli altri capi del video;
- dalla possibilità di ciascuno di intervenire in tempo reale su tutti gli argomenti, di poter ricevere, visionare e trasmettere documenti.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica, e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti. Ove nell'esercizio delle proprie funzioni, il Consiglio Direttivo si venga a trovare nell'impossibilità di superare eventuali contrasti, insorti tra i suoi componenti, sulla gestione della società, e/o su singoli fatti, tali controversie dovranno essere risolte attraverso la nomina di un terzo arbitratore ex art. 1349 c.c.

Quest'ultimo sarà nominato ex art. 37, primo comma, D. Lgs. n. 5/2003, dal Presidente del Tribunale del luogo dove l'associazione ha la propria sede legale.

Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Le decisioni del Consiglio Direttivo possono essere adottate anche mediante consultazione scritta o sulla base del consenso



espresso per iscritto da ciascuno dei consiglieri; in tal caso uno dei consiglieri comunica a tutti gli altri il testo della decisione proposta, fissando un termine non inferiore a otto giorni entro il quale ciascuno deve fare pervenire presso la sede sociale l'eventuale consenso alla stessa; in caso di mancata risposta nel termine fissato, il consenso si intende negato; dai documenti devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa; le comunicazioni possono avvenire con qualsiasi mezzo che consente di verificarne la provenienza e di avere riscontro della ricezione, compresi il telegramma, il fax e la posta elet-

tronica, e devono essere conservate dall'associazione. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo devono risultare da verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati da chi presiede e dal segretario nominato di volta in volta anche tra estranei al consiglio.

La firma e la rappresentanza della società spettano al Presidente del Consiglio stesso e a ciascuno dei consiglieri delegati, congiuntamente o disgiuntamente secondo quanto previsto dalla delibera consiliare di delega.

Il Consiglio Direttivo può nominare direttori generali, amministrativi e tecnici, nonché procuratori per singoli affari o categorie di affari. In tale caso nell'atto di nomina può essere assegnata anche la rappresentanza sociale.

#### ARTICOLO 8

##### ESERCIZIO SOCIALE

Gli esercizi sociali si chiudono al 30 giugno di ogni anno.

Come indicato dalla lettera g) dell'art. 10 del D. Lgs. 460/97, l'associazione ha l'obbligo di redigere il bilancio annuale.

Il bilancio consuntivo comprende la situazione patrimoniale ed economica dell'associazione.

Il bilancio preventivo reca il fabbisogno presumibile dell'esercizio successivo.

Sia il bilancio consuntivo sia il bilancio preventivo sono sottoposti all'approvazione dell'assemblea degli associati entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Ai sensi delle lettere d) ed e) dell'art. 10 del D. Lgs. 460/97:

- è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura;
- gli utili o avanzi di gestione dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad



esse direttamente connesse.

#### ARTICOLO 9

##### ORGANO DI CONTROLLO

Nelle ipotesi in cui l'assemblea decida di nominare un organo di controllo, sono nominati, con delibera dell'assemblea ordinaria, i membri del Collegio Sindacale, composto di tre membri effettivi e due supplenti, tutti revisori contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero di Giustizia; nella decisione sarà scelto anche il Presidente del Collegio Sindacale.

Il Collegio Sindacale dura in carica tre esercizi con scadenza alla data della decisione degli associati che approva il bilancio relativo al terzo esercizio della carica ed è rieleggibile.

Il compenso dei sindaci è determinato nella delibera di nomina ed il suo ammontare rimane fermo fino a modifica.

E' comunque in facoltà degli associati nominare un revisore iscritto nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia. Il revisore ha le stesse funzioni, gli stessi doveri e poteri e la stessa durata del Collegio Sindacale e decade dall'ufficio al momento della nomina del Collegio Sindacale.

#### ARTICOLO 10

##### SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

L'associazione si scioglie:

- 1) per decorso del termine;
- 2) per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo, salvo che l'assemblea all'uopo convocata entro trenta giorni, non deliberi le opportune modifiche statutarie;
- 3) per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'assemblea;
- 4) per ogni altra causa che dovesse compromettere le ispirazioni di fondo che animano l'associazione e/o che dovessero impedire lo svolgimento dell'attività;
- 5) per deliberazione dell'assemblea;
- 6) per le altre cause previste dalla legge.

La competenza alla nomina dei liquidatori ed all'indicazione dei criteri e delle regole della liquidazione spetta all'assemblea, che deciderà anche in merito alla destinazione del patrimonio sociale residuo, nel rispetto di quanto previsto dalla lettera f) dell'art. 10 del D. Lgs. 460/97, che prescrive l'obbligo di devolvere il patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 23.12.1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.



## ARTICOLO 11

## CLAUSOLA ARBITRALE

Qualsiasi controversia che dovesse insorgere circa la validità, l'interpretazione o l'esecuzione del presente contratto, ad eccezione di quelle per le quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, sarà deferita alla decisione di un arbitro unico da nominarsi dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione è situata la sede della Associazione.

Tale arbitro deciderà in base al regolamento arbitrale rituale accelerato della Sezione Italiana della Corte Arbitrale Europea, con sede in Milano, Viale Cassiodoro N. 1.

L'arbitro unico deciderà secondo equità, salvo comunque il rispetto delle norme inderogabili e dei principi di ordine pubblico, senza formalità di procedura ed il suo lodo sarà vincolante per le parti in lite quale espressione della loro volontà.

Salvo quanto disposto dal Decreto Legislativo 17 gennaio 2003 n. 5, il giudizio sarà inappellabile.

La sede della procedura arbitrale sarà presso il domicilio dell'arbitro.

## ARTICOLO 12

## RINVIO

Per quanto non regolato dal presente statuto si applicano le disposizioni di legge in materia e/o dalle convenzioni nazionali ed internazionali.

Firmato:

TOMMASOVIRGA, MARIATRINCHERA, SALVATORETRINCHERA, GIOVANNA PALMESE, LAURA TRINCHERA, LORENZO TRINCHERA, VINCENZO EVANGELISTA, MARILENAPALMESE, PAOLOEVANGELISTA, ADRIANA GIMMELLI, DELIAPICONE, FULVIOCANFORA, RAFFAELEPICONE, ANGELAADAMO, CONCETTA PICONE, FRANCESCOVITALE, MARIAROSARIA PICONE, SALVATORE CERVONE, ALBERTO NOVARESE, ANTONIO EVANGELISTA.

Giuliano SCARDACCIONE Notaio Sigillo